


Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

SettembreDicembre 2015 n. 3



SOMMARIO

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti

II

L'Avvocato Professore Giampaolo Parodi nuovo Vicecapo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia

V

Regolamento per lo svolgimento della pratica forense presso il COA di Genova (delibera del 5/11/2015)

VI

Giuseppe Caravita di Toritto, "Avvocà per ora grazie"

VII

*Iscrizione albo cassazionisti - parere CNF
KIKU. International Mountain Summit - Festival della Montagna*

VIII



Cinquant'anni di professione e neo-iscritti

Cerimonia al Centro Cultura e Formazione del COA



Sabato 19 dicembre 2015 nella Sala Congressi del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi di Via XII Ottobre si è svolta la tradizionale cerimonia per festeggiare i cinquant'anni di iscrizione all'Albo e per la consegna dei tesserini ai neoiscritti, che hanno superato le prove dell'esame di abilitazione nella sessione 2014/15.

È stata consegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto il cinquantennio di professione, ai Colleghi:

Aurelio DI RELLA Tomasi di Lampedusa, Enrico Maria DELLE PIANE, Carlo DOVICO, Roberto FRESCHI, Enrichetta GENNARO, Federico LAROCCA, Antonio RINALDI ABIUSO, Gian Franco VIALE.



Gli avvocati neo iscritti



L'Avvocato Giorgio Guerello, Presidente del Consiglio Comunale di Genova.



Il minuto di silenzio per l'Avvocato Gianni Di Benedetto



Un riconoscimento è andato agli Avvocati Ivano VIGLIOTTI e Armando GAMALERO nella loro qualità di Presidenti della prima e seconda sottocommissione dell'esame di Avvocato 2014/2015.



È stata consegnata la tessera di appartenenza ai Colleghi che hanno conseguito l'abilitazione professionale nell'ultima sessione di esame:

Daniele ACETI, Gabriele ALLIERI, Federico AMORE, Nicola ANGIOLA, Nicolò ASTENGO, Valeria AVEGNO, Marco BAGHINO, Errico BANCHERI, Alessio BIAGI, Giacomo BONAVERA, Daniela CAFFERATA, Marco CAPURRO, Elena DE BONIS, Alessandro DONÀ, Sara FERRO, Alessandro GAGGERO, Marta GARRESIO, Monica GHEZA, Alberto GHIGLIONE, Andrea GIONA, Martina LASAGNA, Andrea MACCHIAVELLO, Eleonora MASCHIO, Anna MIRABELLI, Barbara NICOSCIA, Serena NOBILE, Francesca PASTORE, Anna PERSICO, Francesco Giovanni Giuseppe PIRISI, Edoardo POLI, Federico PORCEDDA, Giulia PUPPO, Angelo RUSSO, Chiara SALANO, Mattia SCANCARELLO, Pietro SCARRONE, Stefano SILVESTRI, Simona SIVORI, Carlo SOLARI, Maria Michela TACCHINI, Roberta TAVELLA, Giulia TRAXINO, Elisa TRAVERSO, Paola TROMBETTA, Giorgia VASSALLO, Giovanna VECCHIO, Gianluca ZUNINO.

Ha portato il saluto dell'Amministrazione Comunale di Genova l'Avvocato Giorgio GUERELLO.

Hanno partecipato gli Avvocati di Marsiglia Maître Eric CAMPANA, Ancien Bâtonnier du Barreau de Marseille, Maître Antoine VERSINI, Avocat au Barreau de Marseille e Davide FERRARINI, Avvocato in Marsiglia, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Paolo PISA, il Presidente del Tribunale di Genova Claudio VIAZZI, l'Avvocato Professore Giampaolo PARODI Vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, il Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Liguria Avv. Pietro Mario MAZZUCCO ed il Professor Guido ALPA, già Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Nel corso della cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell'Avvocato Senatore Giovanni Di Benedetto, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova.



Maître Eric Campana, Ancien Bâtonnier du Barreau de Marseille



A sinistra Davide Ferrarini e a destra Maître Antoine Versini, Avocats au Barreau de Marseille





Premio Clori Riccio Tabassi e Giuseppe Ferraris ai più giovani avvocati che hanno superato l'esame di abilitazione nella sessione 2014, quest'anno andato agli Avvocati Manuela Becchimanzi e Nicolò Bosco.



Premio Luca Ciurlo per la migliore tesi in Diritto Penale o in Diritto Processuale Penale nell'anno accademico 2014-2015 quest'anno attribuito ai dottori Luca Traversa e Ilaria Zannoni.



L'Avvocato Ernesto Morra, decano dei presenti



L'Avvocato Professore Giampaolo Parodi nuovo Vicecapo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia



L'avvocato genovese Giampaolo Parodi è stato nominato nuovo Vicecapo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: il 7 ottobre 2015 ha firmato la presa di possesso del suo ruolo alla presenza del Guardasigilli Andrea Orlando. Parodi è professore di Diritto pubblico comparato e di Diritto regionale nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia. È la prima volta che a ricoprire un ruolo apicale all'interno di un centro nevralgico del Ministero - l'ufficio ha il compito di elaborare le proposte normative - viene nominato un avvocato accademico.

Giampaolo Parodi nato a Genova il 15 gennaio del 1960, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Genova nel 1984. Dopo il dottorato di ricerca in Teoria generale del diritto, presso l'Università degli Studi di Milano, è stato ricercatore in Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova.

Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico dal 1999, è stato chiamato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia come professore associato di Diritto regio-

nale. Dal 2002, nella stessa facoltà, è professore ordinario di Diritto pubblico comparato.

Dal 1997 al 2001 ha ricoperto il ruolo di Assistente di studio presso la Corte costituzionale (Giudice costituzionale Avv. Fernanda Contri).

Dal 2005 al 2012 è stato responsabile della Sezione di Diritto pubblico del Dipartimento di Studi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza di Pavia.

Fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e internazionale presso l'Università di Pavia [negli anni precedenti, presso la medesima Università, ha fatto parte del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (sino al 2011) e del Comitato di riferimento del Dottorato di ricerca in Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali (2010-12)].

È componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato.

È associate member della International Academy of Comparative Law. È socio dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti e dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo.

Ha fatto parte della Commissione di studio per la costituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei istituita, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con d.m. 26 maggio 2005.

È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Genova e nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori. Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha appreso con soddisfazione la notizia dell'avvenuta nomina a vice capo dell'ufficio legislativo dell'avvocato Giampaolo Parodi. "Il ministro Orlando ha mantenuto quanto più volte assicurato sul punto al CNF, e questo non può che far bene ed incoraggiare quel dialogo leale in essere che è l'unico strumento utile a costruire soluzioni destinate a migliorare il sistema giustizia. Dal reciproco affidamento potranno e dovranno sempre più derivare iniziative tese a rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini e a favorire un percorso di un sempre maggior riconoscimento del ruolo sociale e tecnico dell'avvocato", dichiara il presidente Andrea Mascherin.

È importante che l'Ufficio competente alla formulazione tecnica delle leggi possa giovare di diverse professionalità, portatrici delle sensibilità e conoscenze di tutti gli operatori del diritto, e non di una sola parte di essi.

Il C.O.A. di Genova augura buon lavoro al Collega Giampaolo Parodi.

Alessandro Barca

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

n. 3 Settembre - Dicembre 2015

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore:

De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile:

Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca

Elisabetta Bubba, Federico Cinquegrana,

Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,

Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoino

L'Ordine degli Avvocati di Genova

RINGRAZIA



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

Regolamento per lo svolgimento della pratica forense presso il COA di Genova (delibera del 5/11/2015)

L'iscrizione nel Registro speciale dei Praticanti avvocati è strumentale al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

DOVERI DELL'AVVOCATO

1. L'avvocato "dominus" deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 6,c.3, D.P.R. 7/8/2012 n. 137 e dell'art. 41, c. 6, lett. a), L. 247/2012.

2. L'avvocato non può assumere la funzione di "dominus" per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza e previa valutazione professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

3. L'avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere di istruire e preparare il praticante all'esercizio della professione al fine di consentirgli un'adeguata formazione curando in particolare l'insegnamento dei principi della deontologia forense.

4. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica un compenso adeguato, che pur tenendo conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio, sia comunque proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

5. L'avvocato ha il dovere di rilasciare l'attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza abbia iniziato effettivamente a frequentare lo studio.

6. L'avvocato ha il dovere di attestare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.

7. L'avvocato ha il dovere di segnalare senza indugio al Consiglio dell'Ordine le interruzioni o sospensioni della pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.

8. L'avvocato ha il dovere di verificare nel caso che il praticante sia anche dipendente, pubblico o privato, se lo stesso possa sviluppare la pratica con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

9. L'avvocato che accetta quale praticante nel proprio studio un pubblico dipendente deve rispettare quanto deliberato in materia dal Consiglio dell'Ordine: "di ricordare agli avvocati che accolgono presso i loro studi pubblici dipendenti il dovere di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che possano derivare conseguenze negative per i propri assistiti ed in particolare:

- ◆ valutare attentamente per ogni pratica l'opportunità di consentire l'accesso al fascicolo da parte del praticante pubblico dipendente ed in ogni caso acquisire il preventivo consenso del cliente adeguatamente informato;
- ◆ rendere edotti della qualifica del praticante – se presente agli incontri – tutti i soggetti con i quali l'avvocato tratta pratiche professionali (colleghi, consulenti, controparti ecc.) " [del. Coa Genova 1/2/2001].

10. L'avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense, del corso di deontologia e di ogni altra necessaria attività formativa compatibile con la pratica forense.

11. Poiché l'abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui alla L. 247/2012 ha il precipuo scopo di completare la preparazione del futuro professionista, l'avvocato ha il dovere di istruire e preparare il praticante abilitato e dovrà assisterlo e indirizzarlo anche quando abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla cancellazione effettiva dal registro.

12. Nell'ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione (per tempo limitato) a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo studio di legali comunitari, il dominus deve comunque esercitare il controllo sulla effettività della pratica svolta presso lo studio estero.

13. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività non consentita.

DOVERI DEL PRATICANTE

14. Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con impegno e diligenza per un periodo non inferiore a diciotto mesi.

15. Il praticante deve frequentare il corso di deontologia forense organizzato dal Consiglio.

16. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza giustificato motivo comporta l'inefficacia di quello previamente svolto. Quando ricorra un giustificato motivo permane l'efficacia del tirocinio già svolto fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto al punto 14 non potendosi computare il periodo di interruzione.

17. Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è dipendente pubblico o privato, deve rendere nota al Consiglio dell'Ordine questa sua qualità indicando modalità e orari al fine di valutarne l'idoneità a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica ed altresì l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

18. Il praticante deve annotare sul libretto della pratica le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali richieste dalla legge, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante di concerto con il suo dominus e con comunicazione dello stesso al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.

19. Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché cinque questioni giuridiche tra quelle di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

20. Il praticante deve depositare il libretto di pratica dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa, per ognuno dei tre semestri, con l'annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.

21. Deve allegare al libretto la fotocopia dei verbali delle udienze dalle quali risulta la sua presenza o, nel caso abbia

avuto difficoltà ad ottenere le copie, autocertificazione conforme al modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine il quale potrà sempre richiedere la produzione di copie di uno o più verbali.

22. Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per periodi limitati, a corsi/stages di approfondimento in altri Stati dell'Unione Europea o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di avvocati comunitari, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine e previo consenso dello stesso, dovrà produrre prima dell'inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell'avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo indicato, depositare una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo.

23. Il praticante, al termine di ogni semestre, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto ed i problemi, anche di natura deontologica, affrontati (almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense è opportuno che alleggi anche copia dell'attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola.

24. Il Praticante al conseguimento del certificato di com-

piuta pratica deve optare tra la formale richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti e la richiesta di abilitazione al patrocinio sostitutivo.

25. Il praticante ha l'obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al Registro sino alla sua effettiva cancellazione che potrà avvenire solo a domanda e/o d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

26. Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali (art.6 d.l. 17/11/1997, 398 e succ. modif.) è valutato ai fini del compimento del tirocinio per un periodo di un anno.


27. La certificazione attestante l'esito positivo dello stage formativo svolto presso l'Autorità Giudiziaria, previsto dal D.L. 69/2013 conv. in Legge 98/2013, è valutata ai fini del compimento del tirocinio per un periodo di un anno.

DOVERI DEL PRATICANTE

ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

28. La possibilità di esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e può durare al massimo cinque anni decorrenti dal primo giorno successivo al compimento del primo semestre di pratica.

29. Spirato il termine quinquennale il praticante abilitato verrà cancellato dal Registro previa convocazione ai sensi dell'art. 17, L.247/2012.



Giuseppe Caravita di Toritto *Avvocà per ora grazie*

Venerdì 16 dicembre è stato presentato nella sala del centro cultura e formazione del COA il libro del Collega Giuseppe Caravita di Toritto dal titolo "Avvocà per ora grazie". Nell'occasione il Presidente dell'Ordine, Avv. Alessandro Vaccaro, ha tratteggiato il contenuto del libro e lo stile dell'autore. Giuseppe Caravita scrive in maniera diretta e dirompente e descrive fedelmente la vera e dura realtà lavorativa degli avvocati. Le storie che l'autore racconta sono le piccole storie veloci nate per un ambiente comunicativo rapido, il social network. Sono storie che in poche pagine e a volte in poche righe centrano un argomento, e che prendono direttamente l'animo del lettore per la semplicità del linguaggio e lo stile asciutto. Storie di avvocati che potrebbero essere le storie di tutti gli avvocati, che tutti gli avvocati potrebbero avere vissuto. E' come una piccola telecamera nascosta che riprende scene di tutti i giorni. Le "short stories" di Caravita sono ambientate nei Tribunali e negli studi, o raccontano fatti di una avvocatura che sembra non esserci più, travolta dall'ansia di una giustizia sempre più in difficoltà. Eppure molti avvocati anche oggi possono riconoscersi in questi piccoli, veloci ritratti. Lo stile di Caravita è rapido, veloce, diretto ed efficace. E' quasi una sceneggiatura e riesce ad essere sia commovente che ironico e divertente.

Iscrizione albo cassazionisti - parere CNF

*Rileva il momento del conseguimento dei requisiti non quello in cui viene presentata la domanda
(Art. 22, comma 3, Legge n. 247/2012)*

Quesito n. 69, COA di Genova, Rel. Cons. Orlando

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova formula richiesta di parere in ordine al seguente quesito: se, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3 della legge professionale 247/2012, gli Avvocati che alla data di entrata in vigore della norma già siano in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (ma intendano richiedere ad oggi tale iscrizione) possano poi - in futuro - presentare istanza di iscrizione a tale albo senza alcun limite temporale, preclusivo e/o decadenziale facendo valere i requisiti già maturati.

Parere CNF 17 settembre 2015, n. 92

La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue. L'articolo 22 della legge 247/2012 dispone che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF da chi sia iscritto ad un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame ai sensi della legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, ovvero da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata regolamento adottato dal

CNF nel corso della seduta amministrativa del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 5/2014) e pubblicato sul sito istituzionale del CNF.

Inoltre, ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge, potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l'iscrizione, secondo la previgente normativa, alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, art. 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 02.02.2016).

Più specificatamente, chi al momento dell'entrata in vigore della vigente legge professionale aveva già maturato dodici anni di attività, ovvero raggiungerà detto termine entro la data del 02.02.2016, potrà presentare direttamente richiesta di iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame. Dalla lettera della normativa di riferimento, pertanto, l'unico limite che viene in essere ai fini dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

KIKU. International Mountain Summit - Festival della Montagna

Bressanone, 12-16 ottobre 2015

L'Ordine degli Avvocati di Genova ha partecipato al Kiku. International Mountain Summit - Festival della Montagna, "Vivere le proprie esperienze" svoltosi a Bressanone, organizzato, tra gli altri, dall'Avvocato Waldemaro Flick, dal Dott. Luigi Fiorenzo Festi, Presidente Commissione Medica Nazionale CAI e dal Prof. Ferdinando De Bouyan dell'Università di Madrid oltre che da Markus Gaiser e Alex Ploner, fondatori dell'IMS.

Dal 2009 il Festival della Montagna IMS nel cuore delle Alpi ha assunto un ruolo fondamentale come punto di incontro per il mondo alpino. I più rinomati scalatori si riuniscono a Bressanone (BZ), Alto Adige, insieme a esperti di Club alpini, ricercatori, filosofi e amanti della realtà outdoor.

È stato dato ampio spazio a discussioni, dibattiti, riflessioni. Esperienze che s'incontrano all'interno di presentazioni, escursioni e workshop, così come attraverso lo straordinario zaino ricco di emozioni dell'IMS. L'escursione su una malga si trasforma in un'esperienza congressuale, l'arrampicata indoor diventa un'esperienza condivisa con altri appassionati, la presentazione di un alpinista in montagna un arricchimento.



Cass. 22-10-2014, n. 22344

Dell'incidente sulle piste da sci che causi un danno allo sciatore dovuto alla condotta imprudente di altro sciatore risponde (a titolo di responsabilità extracontrattuale) solamente il soggetto investitore (con la sua assicurazione) e non il gestore delle piste (ed il suo assicuratore) né a titolo di responsabilità contrattuale né a titolo di responsabilità extra contrattuale. (Nel caso di specie è stato escluso il concorso di colpa tra lo sciatore investitore e quello investito).